

A.N.C.I. Servizi S.r.l.

Sede legale e amministrativa
20149 MILANO
Via Monte Rosa, 21
Tel. 02.438291
Fax 02.48005833
Cap. Soc.: € 10.400 i.v.
C.F./P.I.: 07199040150
Reg. Imprese n° 229059
Trib. di Milano
R.E.A. n° 1147818



CIMAC Centro Italiano
Materiali di Applicazione
Calzaturiera

Sede operativa
C.so G. Brodolini, 19 - 27029 VIGEVANO (PV) - Tel. 0381.84722 - Fax 0381.73393
E-mail: ce@cimaonline.com - Internet: www.cimaonline.com

In attuazione della Direttiva 89/686/CEE del 21 Dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale e del relativo Decreto legislativo 4 Dicembre 1992 n. 475,

**l' A.N.C.I. servizi s.r.l. - Sezione C.I.M.A.C.
CENTRO ITALIANO MATERIALI DI APPLICAZIONE CALZATURIERA
Autorizzato con Decreto Ministero Industria della Repubblica Italiana
del 11 ottobre 2000 - Numero di identificazione comunitario 0465**

rilascia:

**ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CE
N°. 0161/17387/10**

al seguente modello di dispositivo di protezione individuale:

Calzatura alla caviglia - art. "B 121 S3"

Fabbricante (vedi note):

BASE PROTECTION SRL

**VIA BRUXELLES, 7
70051 BARLETTA BT
ITALIA**

Vigevano, 26 novembre 2010

Il Responsabile Tecnico del Centro
Ing. Giuseppe Bellotti



1. Descrizione del modello di dispositivo di protezione individuale:

Categoria del DPI: seconda categoria

Tipo di DPI: calzatura di sicurezza per uso professionale conforme alla norma EN ISO 20345:2004+Cor.1:2005+A1:2007

Modello: B - calzatura alla caviglia

Classificazione: I - Calzatura di cuoio e altri materiali, escluse le calzature interamente di gomma o interamente polimeriche

Serie delle misure: da 39 a 47 (punti francesi)

Identificazione della forma: U3192

Lavorazione: Iniettata

La calzatura è dotata di plantare estraibile cod. "SCHIUMA RICOPERTA DI TESSUTO"





2. Gli esami e le prove per la verifica di conformità del modello (in accordo con l'art. 10 della Direttiva 89/686/CEE) sono effettuati applicando le seguenti norme armonizzate e il Regolamento 1907/2006/CE Allegato XVII (ove applicabile).

- EN ISO 20344:2004+Cor.1:2005+A1:2007 – Dispositivi di protezione individuale – Metodi di prova per calzature.
- EN ISO 20345:2004+Cor.1:2005+A1:2007 – Dispositivi di protezione individuale – Calzature di sicurezza.

3. I risultati delle prove e degli esami sono indicati nei seguenti rapporti di prova:

C.I.M.A.C.	RP 20105871	del 26 novembre 2010
C.I.M.A.C.	RP 20105872	del 26 novembre 2010

4. Caratteristiche offerte dal modello di dispositivo di protezione individuale:

Il modello di calzatura alla caviglia articolo "B 121 S3" è conforme:

ai requisiti di base delle calzature di sicurezza specificati nel prospetto 2 della norma EN ISO 20345:2004+Cor.1:2005+A1:2007;

ed ai seguenti requisiti supplementari per applicazioni particolari estratti dal prospetto 14 della norma EN ISO 20345:2004+Cor.1:2005+A1:2007:
(Categoria S3)

- zona del tallone chiusa;
- proprietà antistatiche;
- assorbimento di energia nella zona del tallone;
- resistenza alla penetrazione ed assorbimento d'acqua del tomaio;
- resistenza alla perforazione del fondo della calzatura;
- resistenza agli idrocarburi della suola;
- suola con rilievi.

La calzatura è dotata di copripuntale.

La calzatura soddisfa quanto richiesto dalla norma EN ISO 20345:2004/A1:2007 relativamente alla resistenza allo scivolamento della suola, requisito "SRC".

I componenti in cuoio e/o in tessuto della calzatura soddisfano quanto prescritto dal Regolamento 1907/2006/CE Allegato XVII relativamente al contenuto di sostanze pericolose (coloranti azoici).



5. Marcatura del modello di dispositivo di protezione individuale:

Le seguenti informazioni sono indicate all'interno della calzatura:

- la sigla "CE"
- la data di fabbricazione (mese ed anno)
- il codice dell'articolo: B 121
- i riferimenti normativi: EN ISO 20345:2007 (vedi note)
- i simboli adeguati alla protezione fornita e/o la categoria appropriata: S3-SRC (vedi note)
- il marchio di fabbrica del fabbricante: "BASE PROTECTION"
- la misura della calzatura.

6. Note:

- Per fabbricante si intende colui che assume la responsabilità della progettazione e della fabbricazione di un prodotto contemplato dalla direttiva, in vista della sua immissione sul mercato comunitario a proprio nome.
- La marcatura del riferimento normativo e dei simboli adeguati alla protezione fornita e/o la categoria appropriata devono essere adiacenti.
- Il presente attestato di certificazione CE deve essere conservato dal fabbricante al fine di esibirlo, a richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza.
- Il contenuto del presente attestato di certificazione CE si riferisce unicamente al modello di dispositivo di protezione individuale esaminato.
- Il presente attestato di certificazione CE può essere riprodotto integralmente; la copia deve essere fedele, leggibile (se di formato ridotto) e deve contenere la dicitura in grassetto "COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE".
- Il fabbricante deve informare l'ANCI Servizi srl - Sezione CIMAC di ogni modifica relativa al prodotto, al luogo/processo di fabbricazione e, se pertinente (DPI di III categoria), del Sistema Qualità se suscettibile di compromettere la conformità del prodotto stesso ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza prescritti dalla direttiva 89/686/CEE.
- Il fabbricante deve mantenere una registrazione di tutti i reclami di cui è a conoscenza relativi alla conformità del modello certificato rispetto ai requisiti delle norme armonizzate di riferimento e rendere disponibile, su richiesta dell'ANCI Servizi srl - Sezione CIMAC, tali registrazioni.
- Il fabbricante deve adottare e documentare le opportune azioni correttive, a seguito dei reclami o di ogni carenza rilevata nel prodotto che hanno effetto sulla conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza indicati nell'attestato di certificazione CE.